

21.2.2024

A9-0445/264

Emendamento 264

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis) "veicolo alimentato con combustibili alternativi": un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo e che è stato omologato nel quadro del regolamento (UE) 2018/858, quale definito all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio;

Or. en

21.2.2024

A9-0445/265

Emendamento 265

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***11 ter) "combustibili alternativi":
combustibili o fonti di energia che
fungono, almeno in parte, da sostituti
delle fonti di petrolio fossile nella
fornitura di energia per il trasporto e che
possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le
prestazioni ambientali del settore dei
trasporti, quale definiti all'articolo 2 della
direttiva 96/53/CE del Consiglio;***

Or. en

21.2.2024

A9-0445/266

Emendamento 266

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il superamento di una prova di capacità e comportamento e di una prova teorica e il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

Emendamento

a) il **completamento positivo di almeno i requisiti minimi di istruzione teorica e pratica e il successivo** superamento di una prova di capacità e comportamento e di una prova teorica, e il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

Or. en

21.2.2024

A9-0445/267

Emendamento 267

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) rispettivamente, gli Stati membri rilasciano le patenti di guida, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per **le categorie** B e C contrassegnate con il codice dell'Unione 98.02 di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto 17 anni di età.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) rispettivamente, gli Stati membri rilasciano le patenti di guida, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per **la categoria** B e **possono rilasciarle per le categorie C e C1**, contrassegnate con il codice dell'Unione 98.02 di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto 17 anni di età. ***Gli Stati membri che si avvalgono di tale disposizione riconoscono reciprocamente le patenti di guida rilasciate alle condizioni ivi stabilite.***

Or. en

21.2.2024

A9-0445/268

Emendamento 268

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono l'obbligo per i conducenti inesperti di esporre un disco standard dell'Unione sul parabrezza posteriore del loro veicolo per tutta la durata del periodo di prova. Entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 21 che stabilisce le specifiche visive comuni per il disco comune.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/269

Emendamento 269

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del sistema a tolleranza zero per l'alcol e le sostanze psicoattive illecite a tutti i conducenti.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/270

Emendamento 270

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono stabilire, per il conducente inesperto, una sessione di feedback con un istruttore al termine del periodo di prova, quale strumento di certificazione della sua conclusione, al fine di consentire la deroga a eventuali limitazioni correlate.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/271

Emendamento 271

Karima Delli

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Istruttori

1. Gli Stati membri stabiliscono, fatte salve le opzioni già esistenti nei loro sistemi nazionali per il resto del periodo di apprendimento della guida, un numero minimo di ore di istruzione di guida, sia teoriche che pratiche, da parte di un istruttore professionista prima dei rispettivi esami.

Tale istruzione di guida professionale include i rudimenti del pronto soccorso su strada, compresa la rianimazione cardio-polmonare (RCP), nonché nozioni adeguate di guida ecologica e interazione sicura con gli utenti vulnerabili. In alternativa, gli Stati membri possono stabilire la possibilità di omettere la parte relativa alle istruzioni di pronto soccorso, a condizione che sia stato completato un addestramento pratico certificato di pronto soccorso comprensivo della RCP.

2. Gli istruttori di guida soddisfano norme minime. Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 21, al fine di stabilire requisiti specifici in materia di istruzione, che comprendono almeno:

a) le competenze richieste agli istruttori di

guida;

b) le condizioni generali;

c) la qualificazione iniziale;

*d) la garanzia di qualità e
l'apprendimento permanente;*

e) i diritti acquisiti.

*La Commissione può successivamente
modificare tali atti delegati per tenere
conto degli sviluppi tecnici, operativi o
scientifici.*

*3. Gli istruttori di guida che lavoravano
come tali anteriormente a [... data di
entrata in vigore della presente direttiva]
sono soggetti unicamente alle disposizioni
relative alla garanzia della qualità e alle
misure di formazione continua a carattere
periodico.*

Or. en